

**ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 4 NOVEMBRE 2005
PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE
AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DA EQUITALIA S.p.A. , RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. E
SOCIETA' PARTECIPATE**

EQUITALIA SPA

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

1

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL SILCEA SNALEC UGL UILCA

li 9 aprile 2008, in Roma

tra

EQUITALIA S.p.A.

e

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

e

DIRCREDITO-FD (*)

FABI

FALCRI

FIBA - CISL

FISAC - CGIL

SILCEA

SNALEC

UGL

UILCA

Si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali dipendenti da EQUITALIA S.p.A., RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. e SOCIETA' PARTECIPATE

(*) Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali

EQUITALIA SPA

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

2

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL SILCEA SNALEC UGL UILCA

PREMESSA CAP II

Al Cap. II (Sistema di relazioni sindacali) del CCNL 4 novembre 2005 viene inserita la seguente "Premessa":

Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore della riscossione si caratterizzano per una dimensione nazionale di categoria e una aziendale.

Concordemente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dal Protocollo 23 luglio 2007 e dall'art. 6 del presente contratto, i livelli di contrattazione sono due, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione delle materie trattate ai diversi livelli.

Le parti confermano che, in coerenza con quanto convenuto nel "Protocollo identificativo del settore della Riscossione", stipulato con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL in data 28 febbraio 2008 e nel Verbale di Accordo siglato in pari data, le intese medesime devono considerarsi parte integrante del presente CCNL, costituendone complesso unitario ed inscindibile teso a regolamentare il rapporto di lavoro dei lavoratori/lavoratrici del settore riscossione tributi. In considerazione inoltre dei cambiamenti apportati dalla riforma ai sensi della Legge 2 dicembre 2005 n. 248 recepita dalla Regione Siciliana con propria Legge del 29 dicembre 2005 n. 19, e della nuova struttura organizzativa rispondente agli indirizzi nazionali e comunitari volti ad assicurare l'efficacia del sistema tributario svolto dagli agenti della riscossione, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.

Art. 6

L'art. 6 (*Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze*) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:

Il comma 3 è così sostituito:

3. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre **2010**.

Art. 7

L'art. **7** (*Procedura di rinnovo*) comma 1, del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue:

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative **sei** mesi prima della scadenza del presente contratto.

Art. 10

L'art. 10 (Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato) del CCNL 4 novembre 2005 è così modificato:

1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa, delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia

Conciliazione

2. In caso di controversie individuali di lavoro, le Parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica nazionale di conciliazione.

4. La segreteria della Commissione può riunirsi su accordo delle parti presso **Equitalia S.p.A.** o presso Riscossione Sicilia S.p.A.

5. La predetta Commissione è composta:

- a) per le aziende, da un rappresentante di **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**;
- b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**

7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.

8. La richiesta deve precisare:

- a) le generalità del ricorrente e l'azienda interessata;
- b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore/lavoratrice; ad **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.** qualora la parte ricorrente sia l'azienda;

- c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
- d) l'oggetto della vertenza.

9. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, informa tutte le parti, tempestivamente, circa data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.

10. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis c.p.c.

11. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c..

12. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.

13. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 c.p.c..

Arbitrato

14. E' costituito, in via sperimentale, ai sensi dell'art. 412 ter e quater c.p.c., a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma.

Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente da **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**

- a) e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e da **Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**
- b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta **di Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.** o dell'Organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale competente per territorio (Roma o Palermo).
- c) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
- d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.

EQUITALIA SPA

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

7

- e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
- f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.
- g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura **di Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.**
- h) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
- i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento dell'eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
- l) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- m) Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le Parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
- n) Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche.
Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
- o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue.
Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c..
- p) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
- q) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.

Nota a verbale

Le parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell'arbitrato

alla luce delle possibili modifiche legislative.

CHIARIMENTO A VERBALE

Per garantire la necessaria terzietà e autonomia decisionale e nell'esperimento delle procedure di conciliazione e di arbitrato riportate nei commi che precedono, la composizione delle commissioni di conciliazione e dei collegi arbitrali dovrà evitare che membri designati da parte datoriale si trovino in situazione di potenziale conflitto di interessi per la risoluzione delle controversie in argomento.

Nota esplicativa

In occasione della emissione della circolare esplicativa sull'accordo di rinnovo del CCNL verrà inserita apposita norma che chiarirà le modalità operative della procedura relativa all'art. 10.

In particolare verrà chiarito che la commissione di conciliazione nazionale potrà essere convocata con accordo tra le parti presso Roma o Palermo.

Art. 11

L'art. 11 (*Incontro annuale*) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:

Al comma 1, *lettera A*), è aggiunto il seguente punto 4:

4. verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli Accordi aziendali ex artt. 15 e 18.

Il comma 1, *lettera B*), *punto 4*, è così sostituito:

4. Andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte per singole unità produttive, **ivi compresi gli stage.**

Il comma 1, *lettera D*), *punto 2*, è così sostituito:

2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi, **nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia.**

Il punto 1 della nota a verbale è così sostituito :

1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l'azienda suddivide le informazioni - **che saranno fornite anche in formato elettronico** - per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.

Art. 12

L'art. **12** (*Incontri semestrali*) del CCNL **4 novembre 2005**, è modificato come segue:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e **le osservazioni dei rappresentanti sindacali aziendali** saranno inserite in apposito verbale.

Il comma 5 è così sostituito:

5. Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente **all'azienda** i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a **tre** ovvero a **quattro** per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.

Il comma 7 è così sostituito:

7. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale, **verrà fornita una informativa in merito agli eventi criminosi** e potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale.

Art. 13

L'art. **13** (*Pari opportunità*) del CCNL **4 novembre 2005**, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Possono costituirsi aziendali Commissioni **miste** per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l'obiettivo di valorizzare le risorse **femminili**.

Il comma 4 è così sostituito:

4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire **alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all'articolo che segue**.

E' aggiunto il seguente ultimo comma:

Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:

- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;
- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.

Art. 13 bis

Si aggiunge al CCNL **4 novembre 2005** il seguente **art. 13 bis** (Commissione nazionale sulle pari opportunità):

1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari opportunità.

2. la Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:

- **stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;**
- **fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;**
- **sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale.**

Art. 14

All'art. 14 del CCNL 4 novembre 2005 viene aggiunto il seguente comma:

2. In particolare per quanto attiene l'accesso ai finanziamenti del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua di riferimento, le Parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità.

Art. 17

L'articolo 17 (Appalti) del CCNL 4 novembre 2005, è modificato come segue:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le aziende committenti, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunicano agli organi di coordinamento ed alle rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.

Norma transitoria

In considerazione dell'introduzione del 2° comma per l'anno 2008 viene fornita su richiesta delle OO.SS. informativa concernente gli appalti in essere alla data di stipula del presente Accordo.

Art. 21

L' art. **21** (*Controlli a distanza*) del CCNL **4 novembre 2005**, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Le Parti stipulanti **attiveranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto** una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative **ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.**

Art. 21 bis

In calce al capitolo II del CCNL **4 novembre 2005** si inseriscono le seguenti Dichiarazioni delle Parti:

- 1. Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un'apposita commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l'articolo 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.**
- 2. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 1 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazioni di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 1.**
- 3. Le Parti convengono di convocare entro il secondo semestre 2008 la Conferenza congiunta prevista all'ultimo comma della parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del tradizionale settore di riferimento, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde e della strategia di Lisbona.**

Art. 22

L'art **22** (*Contrattazione integrativa aziendale - CAP III*) del **4 novembre 2005**, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. I contratti integrativi aziendali hanno durata **triennale** e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il comma 12 è così sostituito:

Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:

- a) premio aziendale;
- b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro
- c) **tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro ;**
- d) **assistenza sanitaria;**
- e) **previdenza complementare;**
- f) **compensi di cui agli artt. 43 e 44.**

Il comma 14 è così sostituito:

14. I contratti integrativi aziendali, fatte salve le trattative avviate anteriormente alla definizione del CCNL del tradizionale settore di riferimento, non avranno decorrenza anteriore al **1° giugno 2008** e scadranno il **31 dicembre 2011.**

Viene aggiunta in calce la seguente ***Dichiarazione delle Parti:***

Le Parti confermano il proprio forte impegno affinché il premio aziendale abbia le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale ai sensi dell'art. 41 e ribadiscono la necessità di un fermo richiamo a tutti i soggetti coinvolti al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione integrativa aziendale previsti dal presente contratto nazionale.

Dichiarazione delle Parti:

Le parti si danno atto che, essendo in corso trattative per la definizione a livello nazionale dell' assistenza sanitaria, il relativo rinvio alla contrattazione integrativa di cui alla lettera d) del comma 12 del presente articolo, troverà applicazione solo ove le trattative nazionali medesime non dovessero giungere a soluzioni condivise e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

Art. 23

L'art. **23** (*Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti – Controversie collettive aziendali*), comma 5, del CCNL **4 novembre 2005**, è sostituito dal seguente:

5. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede **Equitalia S.p.A.** ovvero, per quanto di riferimento, in sede Riscossione Sicilia S.p.A. entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l'obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, **in presenza dei rappresentanti dell'azienda interessata e delle relative strutture sindacali.**

Premessa Cap. IV

La "Premessa" al Cap. IV (Politiche attive per l'occupazione) è *sostituita dalla seguente*:

Le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l'occupazione è finalizzata:

- a non disperdere il patrimonio umano e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici;
- a favorire l'occupazione stabile;
- a favorire le esigenze di flessibilità delle aziende che operano in un mercato aperto e competitivo.

In coerenza con tali obiettivi le aziende valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, i lavoratori/lavoratrici assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato.

Resta fermo che nei confronti del medesimo lavoratore/lavoratrice ciascuna azienda non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.

Per il periodo di vigenza del presente contratto le aziende non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente, lavoro ripartito e lavoro a chiamata.

Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di occupazione, le aziende potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell'accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto.

Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo per esaminare congiuntamente le modifiche legislative intervenute con

la Legge del 24 dicembre 2007 n. 247 sulle materia di apprendistato professionalizzante, lavoro a tempo parziale, contratto di inserimento, contratti di somministrazione ed ai contratti a tempo determinato, ferma nel frattempo l'applicazione delle relative norme di Legge e di contratto vigente.

In conseguenza di quanto sopra sono depennati **l'art. 27** e il Chiarimento delle Parti in calce **all'art. 24** del CCNL **4 novembre 2005.**

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti stipulanti auspicano che in occasione dell'elaborazione dei piani industriali venga dedicata attenzione agli assetti, anche occupazionali, del sistema della riscossione nel Mezzogiorno d'Italia.

Art. 24

L'art. 24 (*Apprendistato professionalizzante*) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:

il comma 2 è così *sostituito*:

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 276 del 2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore/lavoratrice è inquadrato **al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dalle norme richiamate al comma precedente. Trascorsi i primi 18 mesi viene attribuito all'interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo - corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto tale previsione si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente ai sensi dell'art. 24 del CCNL 4 novembre 2005.**

il comma 4 è così *sostituito*

4. Il contratto di apprendistato ha una durata **massima** di 4 anni.

Il comma 8 è così *sostituito*:

8. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, **l'azienda** conserva il posto e, **in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:**

- **6** mesi in caso di comporta c.d. secco,
- **8** mesi in caso di comporta c.d. per sommatoria.

Art. 25

L'art. 25 (Somministrazione di lavoro) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall'azienda non può superare il 5 % del personale dipendente dall'azienda medesima con contratto a tempo indeterminato.

La predetta percentuale è pari al 8% per le aziende che occupino fino a 200 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 26

L'art. 26 (Contratto di inserimento) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:

Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di inserimento utilizzati dall'azienda, non può superare il 5 % del personale dipendente dall'azienda stessa con contratto a tempo indeterminato.

La predetta percentuale è pari al 8% per le aziende che occupino fino a 200 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 28

Alla lettera e) *del comma 15 dell'art. 28 (Lavoro a tempo parziale) del CCNL 4 novembre 2005*, è aggiunto il seguente periodo:

In alternativa al compenso per lavoro supplementare il lavoratore/lavoratrice può optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore di cui all'art. 105 del presente contratto.

Art. 36

L' Art. **36** (*Responsabilità civile verso terzi*) viene così modificato:

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della L. 13 maggio 1985, n. 190, **e con modalità non in contrasto con il disposto dell'art. 3 comma 59 della L. 24 dicembre 2007 n. 244**, le Aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

Dichiarazione delle Parti

In relazione a quanto sopra ed al disposto dell'art. 3 comma 59 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, le Parti convengono sulla necessità di esaminare congiuntamente, successivamente al 30 giugno 2008, gli eventuali orientamenti e chiarimenti legislativi in materia di copertura della responsabilità civile verso terzi di tutte le lavoratrici / lavoratori esposti al rischio suddetto.

Art. 39

L'art. **39** (Tabelle retributive e struttura della retribuzione) del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue:

1. Per il periodo intercorrente tra il **1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2007** viene riconosciuto **un importo** sotto forma di "una tantum" (**v. tabella allegata**).

Tale importo:

- è computato pro quota, in relazione all'eventuale minor servizio retribuito prestato dall'interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti stessi. **Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;**
- viene "tabellizzato" a far tempo **dal 1° gennaio 2008, ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all'alinea che precede.**

2. Per il periodo **1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010**, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate.

3. L'assegno "ad personam" derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12 dicembre 2001 e l'"ex premio di rendimento" per la quota che in origine era variabile sono rivalutabili sulla base degli incrementi di seguito indicati:

- 1° gennaio 2008: 3,84%
- 1° luglio 2008: 0,85%
- 1° dicembre 2008: 0,85%
- 1° luglio 2009: 0,75%
- 1° dicembre 2009: 0,75%
- 1° luglio 2010: 0,75%
- 1° dicembre 2010: 0,75%

4. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle.

5. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.

NORMA TRANSITORIA

Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il **1° gennaio 2006** e la data di stipulazione del presente accordo, gli effetti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex **D.M. 24 novembre 2003, n. 375.**

Art. 41

L'art. 41 (*Premio aziendale*) del CCNL 4 novembre 2005, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella **contrattazione** integrativa aziendale di cui all'art. 22 presso ciascuna azienda, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le aziende dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell' azienda, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio verrà parametrato in base all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

L'accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine, Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., ognuno per le proprie aziende partecipate, con le Segreterie nazionali dei sindacati interessati, si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei rappresentanti delle aziende interessate e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.

Art. 49

L'art. **49** (*Sistema incentivante*) del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue:

Il comma 4 è così sostituito:

4. Gli anzidetti elementi che devono risultare oggettivi e trasparenti sono oggetto di informazione agli Organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L'**azienda** si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, **nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise.**

Trascorsi 10 giorni dall'inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l'assistenza di Equitalia S.p.A. o di Riscossione Sicilia S.p.A. e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati.

Al termine della procedura, **della durata complessiva di 20 giorni**, l'azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.

In conseguenza di quanto sopra è *depennato il comma 8.*

Art. 54

L'art. **54** (*Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale*) del CCNL **4 novembre 2005**, è modificato come segue:

Il comma 3 è così sostituito:

3. **L'azienda**, compatibilmente con le esigenze di servizio riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali **e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del comma 1 dell'art. 65 del presente contratto**, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.

Il comma 4 è così sostituito:

4. Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui sopra, le **aziende** accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e **gli otto** anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

Art. 55

L'art. 55 (*Malattie e infortuni*) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:

Il comma 10 è così sostituito:

10. Le aziende segnaleranno, **con un mese di anticipo**, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, **la** scadenza del termine del periodo di comperto contrattualmente previsto.

Viene aggiunta in calce la seguente Raccomandazione:

EQUITALIA S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. raccomandano alle proprie aziende di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravità.

Art. 58

L'art. **58** (*Lavoratori/lavoratrici studenti*) del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue:

Il comma **8** è così sostituito:

8. Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l'assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di **€133,51**.

Il comma **9** è così sostituito:

9. Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo l'assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di:

€136,35 al conseguimento della laurea;

€85,22 al conseguimento della laurea magistrale.

Art. 62

L'art. 62 (*Videoterminali*) del CCNL 4 novembre 2005 è modificato come segue:

La Nota a verbale è così sostituita:

Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato **in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause**, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 64

L'art. **64** (*Indennità per centralinisti non vedenti*) del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue:

L'indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985 è fissata in €**6**, elevata ad €**7** in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni.

Art. 80

L'art. **80** (*Definizione e inquadramento*), comma **6**, del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue,

6. Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete (sportello o struttura periferica).

In conseguenza di quanto sopra sono depennati i comma **7, 10, 11 e 12.**

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che eventuali nuovi profili professionali rivenienti da nuove articolazioni del piano industriale della Holding potranno formare su richiesta di una delle Parti oggetto di confronto in sede nazionale.

Art. 83

L'art. **83** (Scatti di anzianità), comma **4** del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue:

4. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei quadri direttivi, che **avvenga successivamente alla data di stipula del presente contratto**, emerga che l'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a **€ 3000,00** l'**azienda** provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di "assegno ex intesa 09/04/2008". L'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L'assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.

Viene aggiunta in calce la seguente Norma transitoria:

Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, avvenuti fino alla data di stipula, resta in vigore la previsione relativa all' "assegno ex intesa 12 dicembre 2001", di cui all'art. 83. comma 4, del CCNL 4 novembre 2005.

Art. 84

L'art. **84** (*Formazione e sviluppo professionale*) del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla individuazione da parte dell'**azienda** di figure professionali - correlate ai diversi livelli di responsabilità - sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete (**sportelli e/o strutture periferiche**). **Ai fini del coinvolgimento sindacale in tema di sviluppo professionale si applica l'art. 72 del presente contratto.**

Art. 85

Il comma 3 viene come di seguito modificato:

L'Azienda valuterà con la massima attenzione casi di impegno temporale particolarmente significativo correlato al raggiungimento degli obiettivi prefissati durante l'anno. Tale valutazione avviene nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 70 e 71 del presente Contratto. Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 11 l'Azienda fornisce un'informativa di complesso e a consuntivo proprie determinazioni in materia ovvero sull'eventuale corresponsione da erogare.

Art. 86

L'art. **86** (*Trasferimenti*) del CCNL **4 novembre 2005** è modificato come segue:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1 e 2 livello, che abbiano compiuto **47** anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.

Art. 100

Il comma 1 dell'art. 100 del CCNL 4 novembre 2005 viene così modificato:

L'Azienda ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti) in ciascuna unità operativa o produttiva anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici secondo i seguenti nastri orari.

La nota a verbale dell'art. 100 (orario giornaliero) del CCNL 4 novembre 2005 viene abrogata.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti prendono atto dell'esistenza di articolazioni del nastro orario standard difformi da quanto previsto dall'art. 100 e di previsioni di rientri pomeridiani difformi da quanto indicato dall'art. 99.

Conseguentemente le Parti si danno reciprocamente atto della volontà condivisa di addivenire ad un orario di lavoro che, superando le difformità di cui sopra, lo uniformi al livello nazionale rinviando ai livelli aziendali competenti il confronto per l'individuazione di soluzioni condivise.

Art. 102

L' Art. 102 del CCNL 4 novembre 2005 (orario di sportello) è così sostituito:

1. Nel corso della settimana l'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l'azienda.
2. Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, di intesa fra le società e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche organizzative (ad esempio, tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
3. Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti.
4. Fra il termine dell' adibizione allo sportello dell'interessato e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.

Nota a verbale

1. Le Parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 7 ore giornaliere di cui al comma 2 del presente articolo si realizzano a titolo di esempio presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.
2. Presso le aziende che adottino, in via normale e continuativa, un orario di sportello superiore alle 5 ore giornaliere, le misure dell'indennità rischio aziendalemente previste devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per più di 5 ore. Qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

Raccomandazione

Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. verificano le modifiche intervenute in materia di orari di lavoro a seguito dell'introduzione del nuovo impianto contrattuale anche in relazione alle previste procedure aziendali di confronto di cui all'art. 19 del CCNL 4 novembre 2005.

Art. 105

L'art. **105** (*Banca delle ore - Lavoro straordinario*) del CCNL **4 novembre 2005**, è modificato come segue:

Il comma 10 è così sostituito:

10. Nei casi di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità, **aspettative retribuite e non** - che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'**azienda**, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

Il comma 15 è così sostituito:

15. Il lavoro straordinario, **dal 1° del mese successivo alla data di stipula del presente contratto,** viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria **calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5)** ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:

- 25% nei giorni feriali;
- 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);
- 55% di notte (fra le ore 22 e le ore 6);
- 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.

In conseguenza di quanto sopra sono depennati i commi 16 e 17.

Appendice n. 2

L'appendice **n. 2** (*Impegni delle Parti nazionali*) in calce al CCNL **4 novembre 2005**, è integrata come segue:

Commissioni nazionali di studio

Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio per esaminare, ai fini di un riordino dell'attuale normativa contrattuale, le seguenti tematiche:

- orari speciali, entro il 2008;
- scatti di anzianità e scala parametrica, nel primo semestre del 2010.

Art. (numerazione da definire)

Nel Cap. VIII (Politiche sociali e di salute e sicurezza) del CCNL 4 novembre 2005 si inserisce il seguente articolo:

Long term care

Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre una copertura assicurativa per Long term care, in relazione all'insorgenza di eventi imprevisi ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.

Detta copertura verrà garantita per il personale dipendente del settore della riscossione attraverso un contributo annuale pari ad € 50,00 pro capite a carico dell'azienda, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.

Ai fini dell'attuazione di quanto precede, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, si avvieranno i lavori per stabilire quanto necessario al funzionamento dell'istituto stesso (ad esempio: inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all'attivazione dell'istituto; modalità anche temporali del versamento e l'individuazione del soggetto gestore).

Commissione nazionale di studio in tema di salute e sicurezza

Le Parti stipulanti attiveranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di studio per verificare la persistenza e l'attualità dell'Accordo nazionale 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Norma finale

Le Parti stipulanti definiranno entro 90 giorni dalla firma del presente Accordo il testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai fini della verifica da effettuare alla scadenza del CCNL, ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993, le Parti si danno atto che i valori inflattivi considerati nell'accordo di rinnovo del CCNL 4 novembre 2005 sono i seguenti:

2008 1,7%;

2009 1,5%;

2010 1,5%.

Appendice n. 3

Art. 1 (trattamenti per i Dirigenti sindacali)

In tema di libertà sindacali sono aggiunti i seguenti commi:

- 1. I dirigenti sindacali assenti dal servizio per periodi significativi per l'esercizio di cariche sindacali di cui al presente accordo saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.**
- 2. Le Aziende favoriranno inoltre, anche ai fini di cui all' articolo 69 del presente contratto, la partecipazione dei dirigenti sindacali distaccati a tempo pieno o assenti dal servizio per periodi significativi, ai sensi dell'accordo da stipulare in tema di libertà sindacali, a corsi di formazione, concordandone con l'interessato le relative modalità.**

Art. 2 (Albi sindacali)

In tema di libertà sindacali è aggiunto il seguente comma:

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le Aziende provvederanno – ove tecnicamente possibile e definendo le relative modalità attuative – alla istituzione di una bacheca elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le materie di interesse sindacale e del lavoro.

Nota

Le Parti concordano che gli articoli che precedono sono sin d'ora applicabili e verranno recepiti all'interno dello stipulando Protocollo in tema di agibilità sindacali.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si impegnano, in considerazione della rilevanza della materia inerente “le agibilità sindacali”, ad incontrarsi non prima di 60 giorni dalla stipula del presente Accordo per definire **la regolamentazione complessiva entro il mese di novembre 2008**, mediante sottoscrizione di un apposito Protocollo.

Appendice n. 4

Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. incontreranno le Organizzazioni Sindacali stipulanti, su loro richiesta, per fornire, in un'ottica di trasparenza, una puntuale informativa su criteri e modalità in tema di reclutamento e selezione del personale e di mobilità infragruppo dei lavoratori/lavoratrici, anche in relazione alle intese sottoscritte con Verbale di incontro del 2 marzo 2007.

Alle OO.SS Firmatarie
dell' Accordo di rinnovo del CCNL 04/11/2005

L'Azienda conferma alle OO.SS. firmatarie il proprio intendimento di esaminare, non prima di 60 giorni dalla data di stipula del presente Accordo e congiuntamente con le stesse, l'articolazione di tutte le attività tecnico-funzionali a supporto delle attività di notifica per migliorarne la qualità.

Equitalia S.p.A. e
Riscossione Sicilia S.p.A.

Dichiarazione delle Parti:

Le Parti, preso atto del confronto da tempo avviato, anche con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali, sulla riforma del Fondo di Previdenza per i lavoratori esattoriali, riaffermano il condiviso obiettivo di pervenire, nel più breve tempo possibile, ad una riforma dello stesso Fondo volta ad assicurare ai dipendenti iscritti una prestazione pensionistica integrativa dell' AGO e correlata alla maggior contribuzione versata.